

**Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - regioni (competenza) –
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Decreto n. 21136 del 19/10/2016**

Imposta regionale su concessioni per occupazione ed uso del demanio e del patrimonio indisponibile - Base imponibile - Determinazione dell'Autorità portuale con normativa secondaria - Legittimità costituzionale - Fondamento.

In tema d'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della regione, è conforme al principio della riserva relativa di legge, di cui all'art. 23 Cost., l'art. 4 del d.l. n. 400 del 1993, convertito in l. n. 494 del 1993, che demanda all'Autorità portuale la determinazione, con normativa secondaria, dell'ammontare della base imponibile, purché ciò non comporti l'applicazione di canoni inferiori a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso, atteso che, in sede di normativa primaria, ex art. 2 della l. n. 281 del 1970, sono fissati presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Decreto n. 21136 del 19/10/2016